

Codice A1509A

D.D. 9 ottobre 2015, n. 791

**LR n. 11/08 e DD n. 46/2014. Approvazione schema di Convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Torino per la realizzazione di corsi di formazione per avvocati dei fori piemontesi, in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e tutela delle vittime di discriminazioni.**

Vista la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 che istituisce un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;

visto l'art. 2, comma 2, della suddetta legge regionale, che prevede che il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti possa essere svolto da "avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3";

visto l'art. 3, al comma 1, della legge regionale citata, che prevede che la Regione stipuli una Convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori piemontesi per "predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";

vista la Determinazione n. 151 del 25/11/2008 con la quale è stato individuato l'Ordine degli Avvocati di Torino quale Ente in grado di organizzare Corsi di formazione sia in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti sia in materia di tutela delle vittime di discriminazioni, in quanto sulla base della normativa vigente (Legge n. 1938 dell'8/06/1874 e R.D. n. 1578 del 27/11/1933) è il soggetto che istituzionalmente svolge attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti all'Ordine. Si veda anche la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU 18 gennaio 2013, n. 15) recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". Sulla base di precedenti esperienze l'Ordine degli Avvocati di Torino è in grado di organizzare detti Corsi per gli avvocati iscritti a tutti gli ordini forensi piemontesi;

Con stessa determinazione è stato demandato al Direttore della Struttura speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di approvare una apposita Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di Torino;

vista la D.G.R. n. 35 – 10139 del 24/11/2008 con la quale la Giunta regionale ha istituito il "Fondo regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08;

vista la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009 con la quale sono state approvate le bozze di Convenzione con gli Ordini degli Avvocati piemontesi previste dall'articolo 3 della suddetta L.R. 11/08, di seguito denominata "Convenzione con gli Ordini";

visto che l'articolo 2 della "Convenzione con gli Ordini", definisce le modalità di individuazione dei professionisti e stabilisce che tra i requisiti necessari per la richiesta di iscrizione agli elenchi ci sia anche la "partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati dalla Regione e dall'Ordine";

vista la D.G.R. n. 30-10906 del 2 marzo 2009 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale recante "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della

legge regionale 17 marzo 2008, n. 11”. Regolamento che è stato modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 4R;

considerato che la Regione ha impegnato con Determinazione n. 46 del 16/12/2014 la somma di Euro 20.000,00 o.f.i , (impegno n. 3524 cap. 127599/2014, assegnazione n. 100302) per le attività di aggiornamento e formazione degli avvocati e delle avvocatesse iscritte agli Ordini forensi piemontesi, sulle materie connesse alla violenza contro le donne ed alle discriminazioni.

considerato che l’Ordine di Torino, per la realizzazione delle nuove attività, metterà a disposizione, in forma gratuita, le competenze progettuali ed organizzative necessarie per la programmazione dei corsi.

si ritiene opportuno, per le motivazioni sopra indicate, approvare uno schema di Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Torino, che si allega alla presente determinazione, per la realizzazione di corsi di formazione per avvocati dei fori piemontesi, in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e tutela delle vittime di discriminazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### IL DIRETTORE

visto il Dgls n. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il D.lgs 118/2011”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;

vista la L.R. 14 maggio 2015 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;

vista la L.R. 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017.

#### *determina*

di approvare lo schema di Convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Torino e la Regione Piemonte per l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati iscritti agli Ordini forensi del Piemonte in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione. Lo schema di Convenzione è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che la somma impegnata con la Determinazione n. 46 del 16/12/2014 pari ad Euro 20.000,00 o.f.i , (impegno n. 3524 cap. 127599/2014, assegnazione n. 100302) a favore dell’Ordine degli Avvocati di Torino, sarà liquidata secondo le seguenti modalità:

- € 10.000,00 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previa presentazione di regolare documentazione fiscale;
- € 10.000,00 nei 30 giorni successivi alla data di scadenza della Convenzione, previa presentazione di regolare documentazione fiscale, alla quale deve essere allegata una dettagliata relazione e la rendicontazione sulle attività svolte.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall'emissione della documentazione fiscale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla predetta data.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Nome dell'Ente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Importo: Euro 20.000,00

Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Caprioglio

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: assegnazione diretta

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gianfranco BORDONE

Allegato

**CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE.**

Tra

la **REGIONE PIEMONTE** - Direzione Coesione Sociale, direttore Dottor Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 1/12/1959, e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la Regione Piemonte in Via Magenta 12, 10128 Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione);

e

**l'Ordine degli Avvocati di Torino**, rappresentato dal Presidente Mario Napoli, nato a Buenos Aires (Argentina) il 04.07.1953, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine di Corso Vittorio Emanuele II, 130, 10138 Torino (nel seguito Ordine di Torino);

e

nel seguito, collettivamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- La Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, istituisce un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- l'art. 2, al comma 2, della suddetta legge regionale, prevede che il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti possa essere svolto da "avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3";
- l'art. 3, al comma 1, della legge regionale citata, prevede che la Regione stipuli una Convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori piemontesi per "predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";
- con Determinazione n. 151 del 25/11/2008 è stato individuato l'Ordine degli Avvocati di Torino quale Ente in grado di organizzare Corsi di formazione sia in materia di

tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti sia in materia di tutela delle vittime di discriminazioni, in quanto sulla base della normativa vigente (Legge n. 1938 dell'8/06/1874 e R.D. n. 1578 del 27/11/1933) è il soggetto che istituzionalmente svolge attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti all'Ordine. Si veda anche la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU 18 gennaio 2013, n. 15) recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". Sulla base di precedenti esperienze l'Ordine degli Avvocati di Torino è in grado di organizzare detti Corsi per gli avvocati iscritti a tutti gli ordini forensi piemontesi;

- vista la D.G.R. n. 35 – 10139 del 24/11/2008 con la quale la Giunta regionale ha istituito il "Fondo regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08;
- vista la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009 con la quale sono state approvate le bozze di Convenzione con gli Ordini degli Avvocati piemontesi previste dall'articolo 3 della suddetta L.R. 11/08, di seguito denominata "Convenzione con gli Ordini". Convenzioni che sono state rinnovate a seguito dell'approvazione del nuovo schema di Convenzione, DD n. 755 del 2012;
- L'articolo 2 della "Convenzione con gli Ordini", definisce le modalità di individuazione dei professionisti e stabilisce che tra i requisiti necessari per la richiesta di iscrizione agli elenchi ci sia anche la "partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati dalla Regione e dall'Ordine" ;
- vista la D.G.R. n. 30-10906 del 2 marzo 2009 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale recante "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11"; Regolamento che è stato modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 4R;
- considerato che il bisogno di aggiornamento e formazione degli Avvocati iscritti ai Fori piemontesi permane, sia in merito alle materie antiviolenza che in merito alle materie antidiscriminazione, anche in considerazione della recente approvazione di nuove Leggi nazionali (la n. 77/2013 e la n. 119 del 2013) e del nuovo Regolamento di attuazione della LR 11/08;
- considerato che appare necessario procedere ad ulteriori edizioni dei corsi di formazione in oggetto, in continuazione a quelli precedentemente già realizzati,

- considerato infine che la parti concordano sulle premesse citate e sull'obiettivo di organizzare nuovi corsi di formazione sulle materie di cui alle precedenti Convenzioni n. 14629 e n. 16564 citate;
- vista la con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra le Parti,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – Oggetto**

La Regione affida all'Ordine degli Avvocati di Torino l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati iscritti agli Ordini forensi piemontesi in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione. Per "violenza contro le donne" si fa riferimento alle definizioni attualmente contenute nella LR 16/2009 e nella Legge n. 77/2013. Per "discriminazione" si fa riferimento alla definizione contenuta nell'art. 10 e 19 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea.

#### **ART. 2 – Istituzione del Comitato di indirizzo**

Le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo che avrà i seguenti compiti:

- a. condividere e approvare il programma delle attività che sarà predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Torino;
- b. condividere e approvare il calendario, le modalità di partecipazione ai corsi ed i costi relativi all'organizzazione degli stessi;
- c. supervisionare l'andamento dei corsi, comprese le attività di valutazione.

Il Comitato di indirizzo sarà così composto:

- o fino a 2 rappresentanti della Regione Piemonte, indicati dal Direttore della Direzione Coesione sociale, scelti tra il personale regionale con specifica competenza;
- o fino a 2 rappresentanti indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, tra i quali il Presidente dell'Ordine di Torino (o da suo delegato) che assumerà la carica di direttore scientifico;

- 1 rappresentante dei Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi, indicato dall'Unione regionale dei Consigli stessi.

Nel caso di iniziative che coinvolgano o siano dedicate a temi relativi al diritto antidiscriminatorio ed in generale all'applicazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nell'ordinamento italiano, il Comitato deve acquisire il parere della Consigliera regionale di parità sulla proposta che verrà formulata.

Le funzioni di segreteria di entrambi i Comitati di indirizzo sono svolte da incaricati dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

### **ART. 3 – Contenuti dei Corsi**

I contenuti dei Corsi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nel rispetto dell'autonomia e dell'esperienza degli Ordini in materia di aggiornamento e formazione, devono prendere in considerazione, oltre agli aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali, anche gli aspetti sociali, psicologici e culturali dei temi connessi alla violenza e ai maltrattamenti contro le donne ed alle discriminazioni.

Per quanto riguarda il tema delle discriminazioni si deve fare riferimento agli articoli 10 e 19 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea.

Nell'organizzazione dei Corsi saranno utilizzate anche modalità di partecipazione attiva (*case history, role playing*, ed altre), lezioni audiovisive e sarà assicurata la conoscenza dei centri antiviolenza, dei servizi pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di violenza, maltrattamenti e discriminazione.

I corsi potranno prevedere il coinvolgimento della magistratura, delle forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e sanitari e delle organizzazioni senza scopo di lucro attive sui temi oggetto dei corsi stessi, secondo modalità concordate dai Comitati di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

I corsi potranno prevedere l'utilizzo di materiali prodotti nei corsi precedenti organizzati dall'Ordine di Torino, ed eventualmente da altre esperienze formative.

### **ART. 4 – Modalità di partecipazione**

Ai corsi contro la violenza alle donne di cui all'articolo 1 della presente Convenzione possono partecipare tutti gli avvocati e le avvocatesse iscritte agli ordini forensi del Piemonte e che abbiano i requisiti di cui ai punti a) e b) della Convenzione tra Regione e Ordini forensi piemontesi (di cui alla D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009 ed alla DD n. 755/2012). Per

l'iscrizione a detti Corsi è necessario che gli avvocati e le avvocatesse che intendono parteciparvi, fermo restando il possesso dei requisiti citati, dichiarino la propria intenzione di iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3 della L.R. 11/08, salvo che non siano già iscritti agli elenchi provvisori. I partecipanti ai Corsi devono superare una prova finale a cura dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Nel caso in cui la prova non sia superata è consentito iscriversi a un solo Corso successivo.

La partecipazione ai Corsi è obbligatoria ed il numero massimo di ore di assenza consentite è pari al 10% del totale delle ore previste per il Corso.

I corsi devono essere accreditati sulla base della normativa vigente in materia di formazione e formazione continua.

Ai fini della richiesta di iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3 della L.R. 11/08 gli avvocati e le avvocatesse devono presentare l'attestato di partecipazione al Corso da cui risulti il superamento della prova finale e la frequenza di almeno il 90% delle ore di corso.

#### **ART. 5 – Durata**

La presente Convenzione ha durata fino al 30 ottobre 2016 dalla data di sottoscrizione. Di conseguenza le attività previste devono terminare entro la stessa data.

#### **ART. 6 – Risorse**

La Regione mette a disposizione dell'Ordine degli Avvocati di Torino la somma di Euro 20.000,00 o.f.i , per le spese di docenza e dei materiali a supporto dei corsi cui alla presente Convenzione.

L'Ordine di Torino mette a disposizione, in forma gratuita, le competenze progettuali, organizzative e le sedi necessarie per la programmazione dei corsi e delle relative prove finali.

Le parti concordano nel riconoscere all'Ordine degli Avvocati di Torino una percentuale massima non superiore al 2% del totale delle risorse stanziare per la copertura del personale di segreteria addetto alla programmazione e gestione dei corsi, delle prove finali e di ogni altra attività connessa.

#### **ART. 7 - Registrazione in caso d'uso**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, saranno a carico dell'Ordine degli Avvocati

## **ART. 8– Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Regione all’Ordine di Torino secondo le modalità di seguito riportata :

- € 10.000,00 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previa presentazione di regolare documentazione fiscale;
- € 10.000,00 nei 30 giorni successivi alla data di scadenza della Convenzione, previa presentazione di regolare documentazione fiscale, alla quale deve essere allegata una dettagliata relazione e la rendicontazione sulle attività svolte.

## **ART. 9 – Modalità di revisione della convenzione**

Le parti potranno di comune accordo rivedere per iscritto in tutto o in parte le clausole della presente Convenzione qualora si dovessero verificare modifiche normative o ulteriori esigenze organizzative qui non previste.

## **ART. 10 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

Ordine degli Avvocati di Torino  
Presidente

Avv. Mario Napoli

Regione Piemonte  
Direttore della Direzione Coesione  
sociale

Dott. Gianfranco Bordone